



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **278** del 21/12/2016

riconoscimento di legittimità del debito fuori
bilancio-----sentenza n. 1454/2015 del tribunale di bari





RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto, con l'art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art. 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) *sentenze esecutive;*

b) *copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*

d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

e) *acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. *Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

3. *Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

4. *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a), i debiti rivenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali, la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità



del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva come per legge, di seguito descritto.

Relazione sulla formazione del debito

La ditta MARCIANO MARGHERITA, con domanda 94113419876 ha aderito, avendone i requisiti previsti dal bando, al Regolamento comunitario 2078/92 per la misura A2 – Agricoltura Biologica per il quinquennio 1990-2003.

La stessa, così come previsto dal bando, ha confermato i propri impegni quinquennali, inviando all'Ufficio competente per territorio [già IPA BARI] attuale Servizio Provinciale dell' Agricoltura di Bari, nei modi e nei termini previsti, le domande di conferma/pagamento per le campagne 2000 (2^a annualità) n° 34198332418 – 2001 (3^a annualità) n° 14111721735 - 2002 (4^a annualità) n° 54191756912 – 2003 (5^a annualità) n° 64190517983.

In data 05/07/2001 la ditta veniva estratta a controllo, nell'ambito del 5% previsto dalle procedure, per il controllo in campo.

In data 16/01/2002 e 17/05/2002 veniva effettuato, da parte degli organismi preposti al controllo (Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Provinciale Agricoltura Bari – competente per territorio) il controllo in loco.

A seguito del suddetto controllo venivano rilevate con verbale n. 22/2002 del 12/7/2002 redatto dal Corpo Forestale dello Stato, alcune inadempienze (assenza di titolo di conduzione valido e carenza del requisito oggettivo per una discordanza, tra la superficie richiesta a premio e quella ritenuta ammissibile, superiore al 20%); tale verbale veniva notificato alla ditta e trasmesso per gli ulteriori adempimenti di competenza al MIRAF Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

L'ufficio [IPA BARI], per quanto sopra, con nota 4580 del 27/08/2002 comunicava alla ditta Marciano Margherita la decadenza totale del contributo per l'annata agraria 1999 e per le annate successive del periodo 2000-2004 e la contestuale richiesta di restituzione dei premi già erogati.

La ditta Marciano proponeva ricorso e con sentenza n. 1454/2015 emessa in data 30/03/2015 e notificata il 19/05/2015, il Tribunale di Bari, riconosceva alla ricorrente, il diritto a percepire le somme inerenti al contributo di cui al regolamento CEE n. 2078/92 per l'annata agraria 1999 e per le annate successive dal periodo 2002-2004 nell'ambito del programma Agroambientale regionale Misura A/2.

Seguiva atto di precetto e successivo atto di pignoramento presso terzi a seguito del quale la Tesoreria regionale, con provvisorio di uscita n. 528 del 15/02/2016 ha effettuato il pagamento per complessivi € 171.378,36 in favore di Marciano Margherita, addebitandoli sul conto intestato alla Regione Puglia.

Con PEC del 29 febbraio 2016, la Sezione Bilancio e Ragioneria, al fine di provvedere alla relativa regolarizzazione, ha trasmesso la documentazione inerente al suddetto provvisorio.

A seguito di ripetuti solleciti, parte della somma disposta dal giudice è stata recuperata dall' AGEA ('Organismo Pagatore), che ha provveduto a versare alla Regione Puglia l'importo di € 135.200,40 (al netto del recupero di € 683,29) con reversale d' incasso n. 8049 del 26/9/2016 sul capitolo di entrata 3065110, come da comunicazione inoltrata dal Servizio Provinciale dell' Agricoltura di Bari prot. n. AOO/030/69175 del 23/09/16 alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

In esito a tanto, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1 lett. a) cit. art. 73 D. Lgs. n. 118/2011, la legittimità del debito derivante dalla predetta sentenza.



Al finanziamento della spesa complessiva di € 171.378,36 si provvede mediante imputazione nel bilancio del corrente esercizio a:

- Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - **Capitolo 1317** *Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali* dell'importo di € 36.177,96;
- Missione 1 –Programma 11- Titolo 1 **Capitolo 1318** *Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090* dell'importo di € 135.200,40 *previa variazione in diminuzione di Missione 20 – Programma 1 –Titolo 1 cap. 1110090 Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali e contestuale variazione in aumento di pari importo di Missione 1 –Programma 11- Titolo 1 cap. 1318 Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090, ai sensi dell'art. 51 del D. lgs. n. 118/2011.*

Il Dirigente della Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali
Dr.ssa Rosa Fiore



L'Assessore
Dr Leonardo Di Gioia



Legge Regionale _____ 2016, n. _____

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di debito fuori bilancio relativo a spese della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali al bilancio di competenza 2016.

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera a) del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera a) del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1454/2015 del Tribunale di BARI dell'importo di € 171.378,36 .

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio di:

Missione 1 –Programma 11- Titolo 1 capitolo 1318 *Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090* previa variazione in diminuzione dell'importo di € 135.200,40 di Missione 20 – Programma 1 –Titolo 1 cap. 1110090 *Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali* e contestuale variazione in aumento di pari importo di Missione 1 –Programma 11- Titolo 1 cap. 1318 *Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090*, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011;

Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - **Capitolo 1317** Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali dell'importo di € 36.177,96".

